



**Decreto legge sulle semplificazioni:
9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge n. 35 del 4 aprile 2012,**

Il 3 febbraio il Governo ha adottato il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (*Disposizioni urgenti in materia di sviluppo*) pubblicato sul Supplemento n. 27 alla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012 n. 33.

Il provvedimento è stato convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012, suppl. ord. 82.

Alcune disposizioni riguardano anche la circolazione ed i trasporti.

Le principali novità in tal senso sono:

Art. 4 – (Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità)

Ai sensi dell'art. 381, comma 2 del regolamento al codice della strada, per consentire ed agevolare la mobilità delle persone disabili è previsto il rilascio del contrassegno invalidi, che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti, di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta. Il contrassegno ha natura strettamente personale.

Il contrassegno è rilasciato, previo accertamento medico, dal proprio Comune di residenza ed utilizzabile su tutto il territorio nazionale.

L'art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, titolato "Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile", rivede profondamente le modalità di presentazione delle domande di accertamento, la valutazione sanitaria, la concessione delle prestazioni, il ricorso in giudizio.

L'art. 20 riguarda sia le domande d'accertamento delle minorazioni civili (invalidità, cecità e sordomutismo) che le domande d'accertamento dell'handicap (L. 104/1992) che quelle per la disabilità (L. 68/1999).



A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande, corredate di certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, dovranno essere inoltrate all'Inps esclusivamente per via telematica.

La fase di presentazione della domanda si articola in due fasi:

- 1. la compilazione del certificato medico** (digitale);
- 2. la presentazione telematica all'Inps** direttamente, tramite Patronato o tramite le associazioni di categoria dei disabili.

L'accertamento medico è eseguito dalle commissioni mediche, integrate da rappresentanti dell'INPS. Ad esse è demandato il rilascio del verbale attestante i requisiti indispensabili per la dichiarazione di invalidità.

Tali verbali, **a partire dal decreto-legge sulle semplificazioni**, riporteranno anche i requisiti necessari per ottenere:

- il rilascio del contrassegno di cui sopra;
- la riduzione dell'aliquota IVA per l'acquisto di veicoli adattati alla guida di persone con disabilità;
- le detrazioni per l'esenzione dal pagamento del bollo auto e dell'imposta di trascrizione al Pubblico registro automobilistico in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.

Il verbale sostituisce le attestazioni mediche per la concessione dei benefici ricordati.

Art. 10 Parcheggi pertinenziali

Com'è noto la legge Tonioli (legge 122 del 1989) per fare fronte al grave problema dell'assenza di posti auto, aveva contemplato la possibilità da parte dei proprietari d'immobili di realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi potevano essere realizzati, ad uso esclusivo dei



residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché, non in contrasto con i piani urbani del traffico e di eventuali vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica.

Allo stesso modo i comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, potevano prevedere, nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse.

I parcheggi così realizzati, non potevano essere venduti, pena la nullità del contratto, separatamente dall'immobile, a pertinenza del quale erano realizzati.

Il decreto sulle semplificazioni consente, nel caso di costruzione da parte del proprietario dell'immobile, l'alienazione distinta del parcheggio, sempreché, sia mantenuta la destinazione dell'area a parcheggio e con contestuale destinazione di questo a pertinenza d'altra unità immobiliare sita nello stesso comune.

E' fermo, inoltre il limite stabilito dalla legge fondamentale dell'urbanistica del 1942 che nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione.

Resta invece il divieto d'alienazione separata dei parcheggi realizzati dai comuni, pena la nullità del contratto.

Art. 11 - Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, e apparecchi di controllo della velocità

Abilitazione alla guida:



A partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (**dal 10 febbraio 2012**) è abrogato l'obbligo per i conducenti ottantenni di sottoporsi a visita specialistica presso le Commissioni locali, come noto introdotto dalla legge di riforma del codice della strada del luglio 2010.

Resta fermo il termine di validità biennale delle patenti rilasciate a chi ha compiuto gli ottantenni, ma l'accertamento dei requisiti psico-fisici è effettuato dal medico monocratico.

Sempre in materia di Commissioni è stabilito che le stesse siano costituite dai competenti organi **regionali** ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti. Attualmente la competenza è demandata alle province.

Esercitazioni alla guida

In base a quanto stabilito dall'art. 122 del codice della strada, durante l'esercitazione alla guida è richiesta la presenza di un istruttore munito di patente da almeno 10 anni e di età non superiore a 65 anni. Qualora il veicolo non disponga dei doppi comandi l'età dell'istruttore non può superare i 60.

Il decreto semplificazioni ha eliminato quest'ultimo limite, equiparando l'età dell'istruttore a quella richiesta in caso di esercitazione con veicolo dotato di doppio comando.

Circolazione stradale:

Com'è noto, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento al codice della strada con decreto del Ministro delle infrastrutture è possibile limitare la circolazione dei mezzi destinati al trasporto di cose, sulle strade extraurbane nei giorni festivi e in altri in aggiunti ai primi. In quest'ultimo caso, secondo quanto stabilito dal decreto legge in commento, la limitazione potrà essere attuata contemperando le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti



che i divieti possono determinano sull'attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso.

Attività di autotrasporto (regolamento (CE) n. 1071/2009)

Sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare per l'esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasporto le persone che hanno assolto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado. Sono dispensate dall'esame per la dimostrazione dell'idoneità professionale, le persone che dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa, l'attività in una o più imprese di trasporto italiane o comunitarie da almeno dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano in attività alla data di entrata in vigore del decreto.

Affidamento del servizio informazioni sul traffico

Il CCISS, Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale, è autorizzato a affidare mediante concessione i servizi di produzione, distribuzione e trasmissione delle notizie concernenti la viabilità ed il traffico, sul canale televisivo e radiofonico, solo ove da ciò consegua un minor onere per il bilancio dello Stato.

Semplificazioni in materia di "bollino blu"

Al fine di contenere il livello di inquinamento dell'aria nei centri abitati, Comuni e Province possono, con ordinanza, imporre il controllo dei gas di scarico di autoveicoli a benzina, gasolio, metano e gpl, posseduti da cittadini residenti in tali territori.

Secondo la precedente disciplina la durata del bollino era così stabilita:

- il primo controllo doveva essere eseguito, in sede di prima revisione, entro 4 anni dalla data di immatricolazione del veicolo.



- i successivi, ogni anno dalla data del rilascio, per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 1988 ed ogni 6 mesi per i veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 1988.

Secondo quanto stabilito dal decreto sulle semplificazioni a decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio sarà effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo (dopo 4 anni dalla prima immatricolazione ed in seguito ogni 2 anni).

Art. 11-bis. Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali.

Nell'ambito delle esercitazioni alla guida, da parte del minore autorizzato e da parte del titolare di regolare autorizzazione alla guida (foglio rosa) il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti dovrà adottare un regolamento che disciplini la guida in autostrada, in strade extraurbane principali ed in condizioni di visibilità notturna.

In ogni caso tanto il minore autorizzato, tanto il titolare di "foglio rosa", nella marcia sulle autostrade a 3 o più corsie, non potranno impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.

La sanzione prevista in tal caso va da euro 80 a euro 318.